

* * * * *

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA
DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E/O TERRENI) SITI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA DI PROPRIETA’ DELLA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS SARDEGNA
SUDDIVISO IN N. 6 LOTTI

di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36
del 31.03.2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

PREMESSE

1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 - La Piattaforma telematica	5
1.2 - Dotazioni tecniche	6
1.3 - Identificazione	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 - Documenti di gara	7
2.2 - Richieste di Chiarimenti	7
2.3 - Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DURATA.....	8
3.1 - Oggetto dell'appalto.....	8
3.2 - Suddivisione in lotti	8
3.3 - Durata dell'appalto	8
4. BASE D'ASTA	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6.1 - Self cleaning e altre cause di esclusione.....	11
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1 - Requisiti di Idoneità	12
7.2 - Requisiti di Capacità tecnica e professionale.....	13
7.3 - Requisiti di Capacità Economica e finanziaria	13
7.4 - Indicazione sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	14
7.5 - Indicazioni sui requisiti speciali per i Consorzi Stabili.....	15
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	23
15.1.1 - Modalità di Pagamento del Bollo	26
15.1.2 - Documento di Gara Unico Europeo	26
15.2 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. n. 14 del 12.01.2019	27

15.3 - Documentazione richiesta in caso di avvalimento	27
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	27
16. OFFERTA TECNICA	28
16.1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	30
16.2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta	30
16.3 - Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	31
17. OFFERTA ECONOMICA.....	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	33
18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	35
18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	37
18.4 - Metodo di calcolo dei punteggi	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	38
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	38
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	39
23. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	41
26. RECESSO DAL CONTRATTO	41
27. INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008.....	41
28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	41
29. CODICE DI COMPORTAMENTO	42
30. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	42
31. ACCESSO AGLI ATTI.....	43
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43

PREMESSE

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Gestione Liquidatoria di ATS Sardegna, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario della Gestione Sanitaria Liquidatoria ATS Sardegna n. 149 del 07.03.2024 e presa d'atto di ARES Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 10.04.2024 è stata autorizzata l'indizione della gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 comma 2 D.Lgs. n. 36/2023) suddivisa in sei (6) lotti o aree geografiche definite Macroaree, per l'affidamento del servizio di rilevazione inventariale e realizzazione del fascicolo dell'immobile (fabbricato e terreno) finalizzato all'eventuale dismissione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare sito nel territorio della Regione Sardegna.

Il patrimonio della Gestione Liquidatoria di ATS Sardegna è costituito dai beni immobili delle ex AA.SS.LL. non transitati nel patrimonio delle nuove AA.SS.LL, di cui alla DGR n. 10/21 del 16.03.2023 della Regione Sardegna.

Amministrazione Aggiudicatrice e Stazione Appaltante:

Azienda Regionale della Salute (ARES)
Codice Fiscale - Partita Iva 03990570925

Sede Legale

Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (CA)

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento:

SC Energy Management e Gestione Servizi Logistici Centralizzati – Via Enrico Costa n. 57 07100 Sassari
Sito web: <http://www.aressardegna.it>

Punti di contatto:

Responsabile Unico del Progetto Dott.ssa Viviana Deledda

Collaboratori del RUP: Ing. Alessandro Curreli - Geom. Alessandra Mura - Dott.ssa Barbara Concas

PEC logistica.patrimonio@pec.aressardegna.it

Email: viviana.deledda@aressardegna.it – alessandro.curreli@aressardegna.it – ale.mura@aressardegna.it
barbara.concas@aressardegna.it

La presente procedura aperta di appalto è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares.

Il bando di Gara recante l'avviso di indizione della procedura è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea mediante la comunicazione alla BDNCP e pubblicato sul profilo del committente www.aressardegna.it.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1 – LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma") dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Disciplinare Telematico**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell'allegato n. 8 **Disciplinare Telematico**, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/801730, 0372/080708 (linea diretta) dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì

responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

ART. 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 1.3 – IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici che hanno ottenuto l'abilitazione al portale secondo quanto precisato nel Disciplinare Telematico e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e specifici, indicati nel contesto degli atti di gara.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.

Nell'ambito del presente disciplinare si intende per Disciplinare telematico il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della Piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Deliberazione Gestione Liquidatoria ATS Sardegna n. 149 del 07.03.2024 e Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 10.04.2024;

1. Bando di gara;
2. Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
 - Allegato "A" Elenco beni immobili;
 - Allegato "B" schema fascicolo del fabbricato;
 - Allegato "C" schema fascicolo del terreno;
3. Il presente Disciplinare di Gara;
 - Allegato "1" Schema di Domanda di partecipazione;
 - Allegato "2" Patto di integrità;
 - Allegato "3" Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nella documentazione di gara;
 - Allegato "4" Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Allegato "5" Schema di offerta economica (per ciascun lotto o macroarea);
 - Allegato "6" Schema di contratto;
 - Allegato "7" Schema di determinazione dei corrispettivi
 - Allegato "8" Disciplinare telematico.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e disponibile in formato elettronico sul sito internet <http://www.aressardegna.it> e su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares.

ART. 2.2 - Richieste di chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica, sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale <http://www.aressardegna.it>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 2.3 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nelle apposite Sezioni "*Chiarimenti*" e "*Comunicazioni*" (attivata automaticamente alla chiusura del periodo chiarimenti) ad essi riservate ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certi-

ficato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 lett. g) del Codice Appalti, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA

ART. 3.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di rilevazione inventariale e la realizzazione del fascicolo dell'immobile finalizzato all'eventuale dismissione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS Sardegna, fabbricati e terreni, siti nel territorio della Regione Sardegna. L'attività richiesta sarà inoltre necessaria, al fine di elaborare dati ed informazioni utili all'aggiornamento del quadro informativo sulle principali caratteristiche dei beni immobili del patrimonio aziendale e ad assolvere, con maggiore contezza e precisione, agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Portale Tesoro del Ministero delle Economie e delle Finanze.

ART. 3.2 - Suddivisione in lotti

La copertura del servizio, di natura prevalentemente intellettuale, è da intendersi su tutto il territorio della Regione Sardegna, pertanto si è disposta la suddivisione dell'appalto in n. 6 lotti o aree geografiche definite Macroaree:

Lotto 1 - Area Nord	Censimento immobili zona Sassari e Gallura	Numero dei cespiti: 152
Lotto 2 - Area Centro	Censimento immobili zona Nuoro	Numero dei cespiti: 68
Lotto 3 - Area Centro	Censimento immobili zona Oristano – (N)	Numero dei cespiti: 187
Lotto 4 - Area Centro	Censimento immobili zona Oristano – (O-P)	Numero dei cespiti: 113
Lotto 5 - Area Centro	Censimento immobili zona Oristano – (S-V)	Numero dei cespiti: 99
Lotto 6 - Area Sud	Censimento immobili zona Cagliari, Sulcis, Medio Campidano	Numero dei cespiti: 86

L'elenco dei beni immobili fabbricati e terreni vengono meglio definiti e consultabili nello specifico allegato "A" al Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

ART. 3.3 – Durata dell'appalto

La durata è stimata in **365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi** con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna dell'avvio delle attività.

ART. 4 - BASE D'ASTA

L'importo a base di gara per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, ammonta ad €. 1.431.396,75 (unmilionequattrocentotrentunotrecentonovantasei/75) suddiviso in sei (6) lotti o aree geografiche definite Macroaree, il cui corrispettivo è stato stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice sulla base del valore economico dei servizi/attività da svolgere oggetto del presente affidamento, come meglio specificato nell'allegato n. 7 "Schema di determinazione dei corrispettivi" parte integrante del presente disciplinare.

L'importo a base di gara, impostato su piattaforma Net4market, viene qui di seguito riportato per singolo lotto o macroarea, nello specifico:

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	IMPORTO PER INTERA DURATA
Lotto 1	Area Nord Censimento immobili zona Sassari e Gallura	€ 308.613,20
Lotto 2	Area Centro Censimento immobili zona Nuoro	€ 138.063,80
Lotto 3	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (N)	€ 379.675,45
Lotto 4	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (O-P)	€ 231.459,90
Lotto 5	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (S-V)	€ 201.004,65
Lotto 6	Area Sud Censimento immobili zona Cagliari, Sulcis, Medio Campidano	€ 172.579,75
	IMPORTO TOTALE	€ 1.431.396,75

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è rappresentato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenze è pari ad € 1.200,00.

L'appalto ha per oggetto servizi di natura prevalentemente intellettuale art. 108, comma del Codice, non è indicata la stima dei costi della manodopera.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società tra professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71251000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e di misurazione e successivi aggiornamenti, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 2 (due) lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera accettata in ragione del solo ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale limitazione è stata imposta a causa della complessità delle attività di inventariazione.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) o con altro strumento equivalente.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

ART. 6.1 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), di cui all'articolo 24 del codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Le informazioni richieste per la comprova dei requisiti devono essere altresì allegati alla Documentazione Amministrativa caricata sulla piattaforma in sede di caricamento dell'offerta.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

ART. 7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale o commerciali previsto dai vigenti ordinamenti degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi)

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Requisiti del gruppo di lavoro - Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al successivo articolo 15.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato e ne specifica la forma di partecipazione. L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B.: Il concorrente non residente in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) L'operatore economico è tenuto a fornire un elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati, con i relativi importi e descrizione per ciascuna delle attività e lavori eseguiti.

Ai fini della qualificazione delle attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

E' necessario indicare il possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro, con indicazione precisa delle ulteriori qualifiche/titolo di studio del gruppo di lavoro che la stazione appaltante richiede rispetto alle professionalità, tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità, nonché le esperienze professionali pertinenti eventualmente richieste.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

ART. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico dimostra l'adeguata capacità economica e finanziaria attraverso il fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore, per ogni lotto o aree geografiche definite Macroaree, agli importi riportati nella seguente tabella:

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	IMPORTO
Lotto 1	Area Nord Censimento immobili zona Sassari e Gallura	€ 308.613,20
Lotto 2	Area Centro Censimento immobili zona Nuoro	€ 138.063,80
Lotto 3	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (N)	€ 379.675,45
Lotto 4	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (O-P)	€ 231.459,90
Lotto 5	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (S-V)	€ 201.004,65
Lotto 6	Area Sud Censimento immobili zona Cagliari, Sulcis, Medio Campidano	€ 172.579,75

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

ART. 7.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 7.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 7.1 lettera c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al suddetto articolo 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo specificando nei documenti di gara le modalità con cui essi ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive come previsto dall'articolo 68 comma 4 lettera b) del Codice.

Il requisito relativo alla **copertura assicurativa** contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei **servizi analoghi** di cui al precedente punto 7.2 lettera a) richiesto in relazione alle prestazioni dell'appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti nelle attività oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 7.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 7.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve in ottemperanza:

- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV "Requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" di cui al Dlgs n. 36/2023 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del Dlgs n. 36/2023 per i servizi e le forniture e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice degli Appalti. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **10 (dieci) giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (*due per cento*) del prezzo base dell'appalto del singolo lotto o aree geografiche definite Macroaree e precisamente:

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	IMPORTO LOTTO	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
Lotto 1	Area Nord Censimento immobili zona Sassari e Gallura	€ 308.613,20	€ 6.172,26
Lotto 2	Area Centro Censimento immobili zona Nuoro	€ 138.063,80	€ 2.761,28
Lotto 3	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (N)	€ 379.675,45	€ 7.593,51
Lotto 4	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (O-P)	€ 231.459,90	€ 4.629,20
Lotto 5	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (S-V)	€ 201.004,65	€ 4.020,09
Lotto 6	Area Sud Censimento immobili zona Cagliari, Sulcis, Medio Campidano	€ 172.579,75	€ 3.451,60

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e d) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 in conformità alle indicazioni operative consultabili sul sito internet dell'Autorità medesima *pubblicata ai seguenti link*: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto o aree geografiche definite Macroaree, per cui si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	IMPORTO LOTTO	IMPORTO CONTRIBUTO
Lotto 1	Area Nord Censimento immobili zona Sassari e Gallura	€ 308.613,20	€ 33,00
Lotto 2	Area Centro Censimento immobili zona Nuoro	€ 138.063,80	ESENTE
Lotto 3	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (N)	€ 379.675,45	€ 33,00
Lotto 4	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (O-P)	€ 231.459,90	€ 18,00
Lotto 5	Area Centro Censimento immobili zona Oristano – (S-V)	€ 201.004,65	€ 18,00
Lotto 6	Area Sud Censimento immobili zona Cagliari, Sulcis, Medio Campidano	€ 172.579,75	€ 18,00

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate in formato elettronico esclusivamente attraverso la Piattaforma. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante attraverso la Piattaforma, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 24/06/2024**, a pena di irricevibilità. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma sono indicate all'articolo 1 e nel disciplinare telematico.

ART 13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta:

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica (**una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare**);
- C – Offerta economica (**una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare**).

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- l'offerta presentata può essere ritirata prima della scadenza, un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Net4market, Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso nell'offerta economica generata dal Sistema e quello espresso nell'offerta o piano economico-finanziario, prevarrà quello espresso nell'offerta economica generata dal Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei precedenti paragrafi, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire i documenti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni richieste devono essere redatte, preferibilmente, sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante e/o nella Piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea e equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione; certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti.

L'offerta vincola il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utilizzando la piattaforma nell'apposita sezione sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni integrative
Documento d'identità	Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
DGUE ausiliaria	DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie
Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo art. 15.4	Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario
Procure	Eventuali procure
F23	Attestazione pagamento imposta bollo
Contributo ANAC	Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Garanzia provvisoria	Documentazione attestante la garanzia provvisoria, nelle modalità previste nel specifico articolo 10 del Disciplinare di gara. Per operatori economici che presentano la garanzia in misura ridotta (dell'articolo 106, comma 8 Codice) copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia.
Documentazione per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui al successivo art. 15.2	Dichiarazioni
Contratto di avvalimento	Documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 15.3
Informazione/comunicazione antimafia	Informazione/comunicazione antimafia completa ai sensi del D. Lgs 159/2011 (se dovuta)
Documentazione amministrativa aggiuntiva	Ulteriore documentazione
Patto di integrità	Debitamente sottoscritto per accettazione.
Dichiarazione di accettazione	Dichiarazione di accettazione delle clausole previste nella documentazione di gara
Modulo tracciabilità flussi finanziari	Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilato e sottoscritto

Tutti i documenti sopra citati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dotato dei necessari poteri di firma e rappresentanza. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ART. 15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità adottato in attuazione delle disposizioni della Giunta Regionale della Sardegna;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 33.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ART. 15.1.1 - Modalità di Pagamento del Bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

ART. 15.1.2 - Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE" presente in Piattaforma.

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come descritto nell'allegato "Disciplinare telematico". Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

ART. 15.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 15.3 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica o nella domanda amministrativa.

ART. 15.4 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce **per ogni singolo lotto cui intende partecipare** la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nell'apposita sezione a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) curriculum vitae;

- d) con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicata al punto 16.1 lettera A, descrizione di n. 3 di servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati e servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- e) con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta» indicate al punto 16.2 lettera B.
Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto previsto nell'oggetto dell'appalto.

L'offerta contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati, gli elementi di seguito riportati.

Nell'offerta tecnica, il concorrente dovrà produrre un documento in formato pdf, che dovrà essere strutturato prevedendo un paragrafo per ciascuno dei criteri di valutazione tecnica come indicato nella tabella di seguito riportata:

CRITERIO			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO ARTICOLO
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	A.1 Relazione descrittiva	Servizi attinenti realizzati dal concorrente		16.1
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	B.1 Proposta di progetto	B.1.1	Qualità della proposta tecnica-operativa	16.2
			B.1.2	Cronoprogramma	
			B.1.3	Certificazioni	
			B.1.4	Attrezzature	
		B.2 Composizione e caratteristiche funzionali del gruppo di lavoro	B.2.1	Esperienza del team di progetto e sicurezza ed organizzazione del servizio e delle attività	
C	Metodologia esecutiva	C.1 Proposte migliorative	Proposte migliorative		16.3

La documentazione dovrà essere composta da un unico documento di massimo 35 pagine (Punti n° A-B-C) in fogli singoli di formato A4, testo solo a fronte in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine e da un massimo di 10 tavole in formato non superiore al tipo A3.

Le pagine eccedenti il numero massimo di 35 (trentacinque) non saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio da parte della Commissione.

Saranno conteggiati nel numero di pagine: testo, figure, schemi e grafici. Nel conteggio del numero di pagine non si considerano la copertina, il sommario, e le schede tecniche relative al punto 16.1.

Secondo le regole riportate nei successivi paragrafi, potranno risultare le seguenti pagine aggiuntive alle 35 di cui sopra:

- n. 6 pagine aggiuntive per il criterio A, per gli elaborati grafici;
- un numero di pagine pari alle numero delle certificazioni ed al numero di curriculum sintetici presentati per i criteri B e C.

Le pagine aggiuntive potranno essere accorpate all'interno della relazione o potranno essere fornite come allegati esterni (alternativa da preferire). In ogni caso non entreranno nel conteggio delle 35 pagine della relazione tecnica.

ART. 16.1 – A_Professionalità ed adeguatezza dell'offerta

A.1 - Relazione descrittiva di 3 prestazioni per servizi tecnici attinenti all'attività di ricognizione immobiliare e censuaria nonché attività di regolarizzazione amministrativa, urbanistica, tecnica ed altre. - Punteggio massimo assegnabile 15 su 70

La documentazione (**Max 10 pagine + eventuali elaborati**) descriverà n. 3 prestazioni in materia di *servizi tecnici attinenti all'attività di ricognizione immobiliare e censuaria* dai quali si evinca la capacità tecnica del concorrente a realizzare la prestazione oggetto del presente appalto sotto il profilo tecnico.

Tenuto conto che l'oggetto dei servizi descritti non attiene a criteri di prequalifica, la qualità del servizio è ritenuta indipendente dalla data in cui la prestazione è stata svolta fermo restando che la Commissione, nell'ambito della valutazione, terrà in conto delle innovazioni e della coerenza tecnico normativa di quanto illustrato.

La scheda tecnica di ogni singolo servizio dovrà essere corredata da quanto sotto riportato:

- il committente;
- il nominativo del tecnico firmatario;
- l'anno di espletamento dell'incarico;
- il certificato di esecuzione del servizio rilasciato dal committente.

ART. 16.2 – B_ Caratteristiche metodologiche dell'offerta

B.1_Proposta di Progetto (Max 15 pagine + certificazioni)

B.1.1_Qualità della proposta tecnica-operativa - Punteggio massimo assegnabile 20 punti su 70

La relazione evidenzierà la metodologia di analisi e l'approccio di studio proposto dal concorrente, incluse le modalità operative di sviluppo delle attività. Il concorrente dovrà produrre un documento strutturato prevedendo un paragrafo per ciascuno dei criteri di valutazione tecnica come indicato di seguito:

- A. dettaglio e metodologia di approccio alle diverse tematiche in riferimento all'oggetto dell'appalto;
- B. coerenza della proposta tecnica con le attività elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- C. la modalità di esecuzione del servizio per la fase di ricognizione censuaria e di costituzione dell'anagrafe immobiliare, illustrazione della metodologia di lavoro proposta in materia di gestione e organizzazione delle informazioni e di formazione dei fascicoli immobiliari e di eventuali soluzioni innovative relativamente all'esecuzione del servizio;
- D. le modalità di esecuzione delle attività di rilievo e adeguamento amministrativo-catastale dei cespiti;

Nello specifico potranno essere descritte le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.

B.1.2_Cronoprogramma - Punteggio massimo assegnabile 10 punti su 70

Il concorrente dovrà indicare il cronoprogramma con gestione delle tempistiche per ogni tipologia di attività prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto volta al contenimento dei tempi di esecuzione.

B.1.3_Certificazioni - Punteggio massimo assegnabile 5 punti su 70

Sarà valutato il possesso delle citate certificazioni, rilasciate da enti o organismi accreditati, attribuendo un punto per ognuna fino ad un massimo di 5 punti.

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi, laddove la certificazione sia posseduta da un singolo operatore, e pertanto non sia riferibile all'intero gruppo, il punteggio sarà attribuito in proporzione alla quota, o le somme delle quote rappresentate dai componenti certificati del RTI/Consorzio.

B.1.4_ Attrezzature - Punteggio massimo assegnabile 2 punti su 70

Il concorrente dovrà fornire la descrizione delle attrezzature, degli strumenti, delle applicazioni utilizzate per la rilevazione dei beni e la gestione dei dati.

B.2_ Composizione e caratteristiche funzionali del gruppo di lavoro (Max 5 pagine + curriculum)

B.2.1_ Esperienza del team di progetto ed organizzazione del servizio - Punteggio massimo assegnabile 10 punti su 70

Relazione sulle qualifiche ed esperienza del personale, nella quale dovrà essere definita la struttura tecnico organizzativa funzionale, l'organigramma completo del Gruppo di lavoro con la descrizione della professionalità dei tecnici in esso indicati nonché il professionista incaricato della integrazione tra i vari aspetti dell'intervento.

Il concorrente dovrà produrre un documento strutturato prevedendo un paragrafo per ciascuno dei criteri di valutazione tecnica come indicato di seguito:

1. l'organigramma della struttura tecnica per l'espletamento del servizio con il dettaglio dei diversi aspetti specialistici, l'organizzazione dei gruppi di lavoro e indicazione dei diversi professionisti, nel caso di aggiudicazione contemporanea di più lotti;
2. curriculum vitae, del personale indicato nell'organigramma, con indicazione delle qualifiche ricoperte ed esperienze maturate in progetti simili a quello di cui alla presente procedura, nei quali devono essere indicati i seguenti elementi, importo del contratto, il committente, l'ambito di intervento, la durata e le attività svolte.

Il Curriculum vitae costituirà un allegato della relazione e non sarà conteggiato nelle suddette 5 (cinque) pagine. Ciascun curriculum non potrà eccedere la singola facciata seguendo la formattazione più volte indicata.

3. certificazioni tecnico/professionali di particolare rilievo possedute dai singoli componenti il Gruppo di lavoro utili alla qualificazione degli stessi, anche di livello internazionale.
4. l'indicazione dei giovani professionisti presenti all'interno del gruppo di lavoro e le modalità del loro inserimento nel processo, ai sensi dell'art. 39 comma 3 All. II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente, se necessario, indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

ART. 16.3 – C_ Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio (Max 5 pagine)

C.1_Proposte migliorative - Punteggio massimo assegnabile 8 punti su 70

Fermo restando quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, verranno valutate le proposte migliorative presentate dal concorrente.

Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al presente criterio, il concorrente dovrà produrre una relazione riportante le seguenti informazioni:

- migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi inclusi nell'importo offerto;
- utilizzo di metodologie, strumentazioni e apparecchiature innovative che consentano la riduzione dei tempi di rilevazione dei dati o la migliore gestione delle informazioni grafiche.

Precisazioni

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per l’Amministrazione; pertanto, anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

ART. 17 – OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma nell’apposita sezione.

L’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, espressi in cifre e in lettere il ribasso percentuale **unico** e l’importo offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico all’arrotondamento, ed in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che il ribasso percentuale **unico** si applicherà alle attività indicate nell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto (Tabella A1 e A2) con le seguenti modalità:

- **Tabella A1 “Lavorazioni previste”**: il ribasso percentuale si applicherà sull’importo corrispondente ad ogni singolo lotto;
- **Tabella A2 “Lavorazioni accessorie ove previste”** verranno attivate su richiesta DEC durante l’esecuzione del contratto e **verranno corrisposte a misura** applicando il ribasso percentuale unico offerto sugli importi delle prestazioni unitarie, sia per i fabbricati e per i terreni, meglio indicate nell’allegato 7 del Disciplinare di gara denominato “schema di determinazione dei corrispettivi” nella specifica Tabella B - Descrizione fasi di lavoro “Lavorazioni accessorie ove previste”.

Si evidenzia che l’operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l’applicazione del ribasso percentuale UNICO accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti non prevedibili in fase di gara.

Il prezzo offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all’esecuzione e gestione dell’appalto.

Con la presentazione dell’offerta economica il concorrente assume l’obbligo di mantenerla ferma ed irrevocabile per **180 (centottanta)** giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa. La presentazione dell’offerta **sottintende** l’accettazione e l’impegno a garantire tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei relativi allegati e, più in generale, nella documentazione di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta.

ART. 18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	70
Offerta Economica (PE)	30
TOTALE (PTOT)	100

ART. 18.1 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica:

CRITERIO		Punti max	Modalità attribuzione punteggio	ID	Sub-criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione Punteggio discrezionale	Punti ($C_{x,i}$)
A	Professionalità ed adeguatezza dell’offerta	15	D	A	Grado di affinità dei servizi effettivamente realizzati dal concorrente	Massimo 5 punti per ciascun servizio presentato. I 15 punti ottenibili con questo sub criterio saranno assegnati all’O.E. che abbia presentato 3 servizi e abbia ottenuto, per ciascuno il massimo punteggio.	15
B	B.1 Proposta di Progetto	47	D	B.1.1	Qualità della proposta tecnica-operativa	20 punti alla proposta con le migliori caratteristiche tecniche che dimostri che la concezione organizzativa prevista nell’offerta sia adeguata alla specifica prestazione richiesta ai fini della garanzia di qualità nell’espletamento del servizio	20
				B.1.2	Cronoprogramma	10 punti alla proposta contenente le tempistiche più favorevoli per l’Azienda	10
				B.1.3	Certificazioni	5 punti in presenza del requisito; 0 punti in assenza del requisito	5
				B.1.4	Attrezzature Descrizione delle risorse strumentali di supporto ai professionisti.	2 punti in presenza del requisito; 0 punti in assenza del requisito	2
	B.2 Composizione e caratteristiche funzionali del gruppo di lavoro			B.2	Esperienza del team di progetto e sicurezza ed organizzazione del servizio e delle attività	10 punti per la partecipazione ad un numero pari o superiore 3 progetti aventi ad oggetto attività dell’appalto; punteggio inferiore per la partecipazione ad un numero inferiore a 3 progetti aventi ad oggetto attività dell’appalto;	10
C	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	8	D	C.1	Proposte migliorative	Servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto.	8
Totale							70

CRITERIO A - La Commissione valuterà i servizi effettivamente realizzati dal concorrente e presentati secondo le modalità di cui al precedente art. 16.1 del Disciplinare, attraverso una valutazione sui servizi indicati. Saranno valutate in particolare:

CRITERIO A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	
	Sub-criteri di valutazione	Punti ($C_{A,i}$)
A.1 – SERVIZI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DAL CONCORRENTE	Grado di complessità dei servizi immobiliari con riferimento all'importanza e al valore degli immobili analizzati in termini di varietà tipologica e di superficie degli stessi. Chiarezza descrittiva del piano di indagine e delle tecniche/metodologie adottate e qualità/livello di approfondimento degli elaborati grafici di restituzione per i fabbricati (planimetrie, profili, sezioni, prospetti).	15
TOTALE PUNTI CRITERIO A		15

CRITERIO B – La Commissione, attraverso la relazione presentata dal concorrente secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 16.2 valuterà le modalità, il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti delle attività previste in modo da garantirne la migliore qualità e rispondenza rispetto alle necessità aziendali; valuterà inoltre, la determinazione dei cronoprogrammi per ogni tipologia di attività prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto e le professionalità inserite nell'organigramma proposto per l'espletamento delle stesse al fine di garantire il corretto sviluppo delle attività in termini di qualità e capacità. Saranno valutate in particolare:

CRITERIO B		CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	
B.1 – PROPOSTA DI PROGETTO		Sub-criteri di valutazione	Punti ($C_{B1x,i}$)
B.1.1	Qualità della proposta tecnica-operativa Sarà valutata positivamente la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo le attività fondamentali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.	A. La metodologia di approccio alle diverse tematiche in riferimento all'oggetto dell'appalto in particolare la modalità di esecuzione del servizio.	8
		B. Le soluzioni relative alla raccolta e organizzazione dei dati documentali e fisici per la formazione e gestione della banca dati relativa alla costituzione dei fascicoli immobiliari.	8
		C. Le modalità di esecuzione delle attività di rilievo e gestione dei dati.	4
B.1.2	Cronoprogramma	A. Le modalità di esecuzione delle attività in riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste.	6
		B. Le modalità di aggiornamento del cronoprogramma in fase di esecuzione e l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione.	4
B.1.3	Certificazioni	Sarà valutato il possesso delle certificazioni previste rilasciate da enti o organismi accreditati	5
B.1.4	Attrezzature	Descrizione delle attrezzature, degli strumenti, delle applicazioni utilizzate per la rilevazione inventariale dei beni e la gestione dei dati.	2
Totale Criterio B1			37

B.2 - COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL GRUPPO DI LAVORO		Sub-criteri di valutazione	Punti (C _{B2x,i})
B.2	Sarà valutata positivamente la relazione che illustri compiutamente l'Esperienza del team di progetto e sicurezza ed organizzazione del servizio e delle attività	A. Modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione dell'ufficio e alle procedure di gestione del servizio.	5
		B. Redazione dell'elenco dei professionisti responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali – Curriculum vitae	5
Totale Criterio B2			10
TOTALE PUNTI CRITERI B1 + B2			47

CRITERIO C – La Commissione valuterà le proposte presentate secondo le modalità di cui all'art. 16.3, in particolare:

CRITERIO C	EFFICACIA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	<i>Sub-criteri di valutazione</i>	<i>Punti</i> ($C_{Cx,i}$)
C.1	A. Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto da intendersi inclusi nell'importo offerto	4
	B. Utilizzo di metodologie, strumentazione e apparecchiature innovative	4
TOTALE PUNTI CRITERIO C		8

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal Concorrente in sede di offerta, compresi i documenti presentati secondo le indicazioni di cui al punto 16, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il Concorrente aggiudicatario.

ART. 18.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi indicati nella colonna "D"** della tabella di cui all'art 18.1, è **assegnato un punteggio DISCREZIONALE ($C_{x,i}$)** da parte della Commissione giudicatrice.

A ciascuno degli elementi qualitativi ogni commissario esprime ogni sua considerazione preferenziale attribuendo discrezionalmente un coefficiente per ogni sub-criterio, sulla base di una scala di valori o coefficienti variabile tra 0 e 1, secondo la seguente scala di valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO
Ottimo	1,0	Trattazione completa e molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e rispondente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. La sua presentazione è più che esaustiva e ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato.
Distinto	0,80	Trattazione completa, corretta e abbastanza dettagliata sui temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della S.A. e più che buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante risultano chiari e significativi.
Buono	0,60	Trattazione completa adeguata e significativa, rispetto alle esigenze della S.A. contraddistinta da una buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante risultano abbastanza chiari e comunque significativi.
Discreto	0,40	Trattazione essenziale, molto semplice, adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante ma contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante non risultano completamente chiari e relativamente significativi.
Sufficiente	0,20	Trattazione sintetica poco dettagliata, appena rispondente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono significativi.
Non adeguato	0	Trattazione inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

Il singolo giudizio non è ulteriormente frazionabile (a titolo esemplificativo, non è ammesso attribuire i punteggi 0,9 o 0,3).

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, per ciascun sub-criterio si procederà a trasformare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in coefficienti definitivi (denominati conformemente ai sub-criteri: $C_{AX,i}$, $C_{BX,i}$, fino a $C_{CX,i}$ il pedice "i" indica l'i-esimo concorrente), riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d. "prima riparametrazione", agisce sui coefficienti dei singoli sub-criteri).

N.B.: in sede di verifica di anomalia delle offerte si farà riferimento ai punteggi riparametrati, quindi a seguito dell'operazione "riportare a uno la media più alta", in conformità a quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. III, penultimo periodo.

Arrotondamenti - Nel calcolo dei punteggi derivanti dall'applicazione di formule matematiche, ogni valore ottenuto verrà arrotondato al millesimo di punto. Se la cifra successiva alla cifra dei millesimi è 0, 1, 2, 3, 4 si procederà ad un arrotondamento per difetto, eliminando le cifre successive a quella fissata. Se la cifra successiva alla cifra dei millesimi è 5, 6, 7, 8, 9 si ricorrerà ad un arrotondamento per eccesso, aumentando di 1 la cifra dei millesimi ed eliminando le successive.

Offerta economica

All'offerta economica saranno attribuiti al massimo 30 punti. Si precisa che le migliori offerte in sede di gara diventeranno vincolanti e impegnative per il concorrente che dovrà realizzarle a proprio carico qualora venissero accettate dalla Stazione Appaltante.

ART. 18.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'elemento economico, ai fini della determinazione dei coefficienti C_{Ei} , relativo al ribasso percentuale unico, la commissione giudicatrice impiega la seguente formula con interpolazione lineare

$$C_{Ei} = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

C_{Ei} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{MAX} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente (ribasso più elevato tra quelli offerti in gara).

N.B.: L'offerta più conveniente otterrà un coefficiente " C_{Ei} " pari a uno, ossia il massimo attribuibile.

ART. 18.4 – METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, relativi all'offerta tecnica e quantitativi, relativo all'offerta economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più elevato, che sarà ottenuto sommando il punteggio conseguito relativamente al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) con il punteggio ottenuto con riferimento al criterio "Punteggio Economico" (PE):

$$P_i = P_{Ti} + P_{Ei}$$

dove

P_i = punteggio complessivo del concorrente i-esimo;

P_{Ti} = punteggio tecnico del concorrente i-esimo;

P_{Ei} = punteggio economico del concorrente i-esimo;

Il **punteggio tecnico** di ciascuna offerta è dato dalla seguente formula, in cui sono esplicitati i fattori ponderali di ciascun sub-criterio:

$$P_{Ti} = \sum_{x=1}^n C_{x,i} \cdot P_x$$

ossia,

$$P_{Ti} = (A_{1,i} \cdot 15) + (B_{1.1,i} \cdot 20) + (B_{1.2,i} \cdot 10) + (B_{1.3,i} \cdot 5) + (B_{1.4,i} \cdot 2) + (B_{2.1,i} \cdot 10) + (C_{1,i} \cdot 8)$$

dove:

P_{Ti} = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{x,i}$ = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo* (variabile tra zero e uno).

P_x = punteggio criterio x;

X = 1, 2, ..., 12 numero di criteri di valutazione

Σn = sommatoria.

Il **Punteggio Economico** è dato dalla seguente formula, in cui è esplicitato il fattore ponderale del criterio economico:

$$P_{Ei} = C_{Ei} \cdot 30$$

C_{Ei} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

Riparametrazione

Non si effettuerà la riparametrazione del punteggio tecnico complessivo (c.d. “seconda riparametrazione”): l’unica riparametrazione prevista è quella di cui al paragrafo 17.2, che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse dopo la fase di controllo della “Busta di qualifica”.

ART. 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

ART. 20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno effettuate dal Seggio di Gara e si terranno in seduta telematica pubblica nella data e nell’ora indicati con successiva comunicazione sulla Piattaforma, che consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche. Alle operazioni di gara potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, la convocazione delle successive sedute di gara verrà comunicata ai concorrenti con le medesime modalità.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 21 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’apposito ufficio e/o il RUP coadiuvato dal seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata e alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Successivamente si procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP o la commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine stabilito.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Una volta terminata la fase dell'attribuzione del punteggio prezzo, qualora si rientri nella casistica descritta dall'art. 110 del D. Lgs 36/2023, la Stazione appaltante sottoporrà a verifica le offerte anormalmente basse.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che sia nell'offerta tecnica che nell'offerta economica abbiano riportato punteggi superiori all'80% del massimo dei relativi punteggi previsti.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità a mezzo bonifico bancario intestato a:

ARES SARDEGNA

IBAN: IT31Q0101585070000070755232

c/c Banco di Sardegna fil Su Planu Selargius

con la seguente causale: **RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE - Affidamento del servizio di inventariazione straordinaria dei beni immobili (fabbricati e/o terreni) siti nel territorio della Regione Sardegna di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 suddiviso in 6 LOTTI con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La copia del documento attestante l'effettuazione del bonifico dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata: logistica.patrimonio@pec.aressardegna.it.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legge (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., art. 122 del D. Lgs. 36/2023), l'Ente, su proposta del Rup, potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in caso di grave e/o reiterato inadempimento, di ritardo non giustificato e di difformità della prestazione, previa comunicazione scritta al concessionario.

ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO

Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 27 – INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008

Sussistono i presupposti per la valutazione degli oneri dei rischi di interferenza stimati in euro 1.200,00.

ART. 28 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..

L'affidatario e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'appalto in oggetto, deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'affidatario dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta normativa e ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e/o forniture in oggetto, un'apposita clausola con la quale essi si assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta dei contratti.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 30 – REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Gestore del Sistema non sarà in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

ART. 31 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. Il diritto di accesso e i relativi oneri è determinato in applicazione del Regolamento della Stazione Appaltante in materia di accesso agli atti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 163 del 24/12/2020 alla quale si rimanda.

L'accesso alle offerte è riservato ai partecipanti alla procedura; esso, senza ulteriori avvisi, potrà aver luogo immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione.

ART. 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio, uno per ciascun lotto, è costituito da n. 3 membri.

Per le controversie che dovessero insorgere, in fase di esecuzione del contratto, tra l'Azienda committente e la Ditta Aggiudicataria sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria non potrà comunque sospendere o interrompere il servizio.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;
- tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE n. 2016/679.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.aressardegna.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D.lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aressardegna.it sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Azienda Regionale della Salute (ARES) Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA), che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, la Stazione Appaltante potrà essere contattata la ditta KARANOVA S.R.L., P.IVA 02714710908, con sede in Sassari via Principessa Jolanda, 48, mail: karanova@email.it, nella persona del DPO Avv. Crovetto.).

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.